


38964/15



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANIELLO NAPPI
- Dott. SILVANA DE BERARDINIS
- Dott. MAURIZIO FUMO
- Dott. ROSA PEZZULLO
- Dott. GIUSEPPE DE MARZO

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 28/04/2015

SENTENZA

- Presidente -

N. 1502

- Rel. Consigliere -

REGISTRO GENERALE  
N. 44581/2014

- Consigliere -

- Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 2851/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del  
19/06/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2015 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.  
che ha concluso per

*l'annullamento con rinvio istruttorio  
alla competenza concorsuale*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

## RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 19.6.14 la Corte di Appello di Milano pronunciava la parziale riforma della sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Milano, in data 8.3.12, appellata da

assolvendo l'imputato ai sensi dell'art.530 comma secondo CPP, dal reato di bancarotta documentale, perché il fatto non sussiste.

-Rideterminava la pena in anni due di reclusione per la residua imputazione di bancarotta, ascritta ai sensi dell'art.216 co.1 n.2 LF. per aver cagionato con operazioni dolose il dissesto della società s.r.l. della quale l'imputato era amministratore unico, dichiarata fallita in data 13.1.2011-

Nella specie, secondo quanto illustrato dal giudice di merito, ai fini dell'imputazione di bancarotta documentale, l'imputato aveva prodotto innanzi alla Corte territoriale copia di sentenza con la quale era stato assolto dal reato ex art.5 D.Lgs. n.74/2000, ascrittogli per non aver presentato le dichiarazioni annuali ai fini dell'IVA, e delle imposte inerenti alla società della quale era amministratore.

La Guardia di Finanza aveva inoltre acquisito la documentazione contabile, della quale risultava la regolare tenuta.

Da tali documenti la Corte aveva dedotto l'assenza dei presupposti della bancarotta documentale.

-Per quanto riguarda la residua imputazione di **bancarotta impropria**, era stato confermato il giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato, osservando che secondo quanto accertato dal curatore fallimentare, l'imputato aveva sistematicamente ommesso di pagare i debiti previdenziali ed erariali, accumulando un consistente passivo.

Tale condotta si riteneva idonea ad integrare la fattispecie de qua, rilevando che la legge non presuppone che l'amministratore abbia voluto determinare il fallimento dell'impresa, essendo sufficiente che lo stato di dissesto fosse prevedibile come conseguenza inevitabile della condotta omissiva, in tal senso richiedendo il **dolo generico**.

In conclusione la Corte aveva pertanto assolto l'imputato dal reato di bancarotta documentale, ed aveva confermato la condanna in relazione alla fattispecie di bancarotta impropria, rideterminando la pena, con esclusione dell'aggravante contestata ex art.219 LF.

(po.anni tre mesi sei, ridotta per le generiche ad anni tre(essendovi due precedenti) e poi per il rito ad anni due-

-Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:

-la mancanza di motivazione in ordine alla concessione del beneficio della sospensione condizionale.



La difesa censurava la decisione, ponendo in evidenza che il giudice di appello, al quale la difesa aveva avanzato specifica richiesta, avrebbe dovuto valutare la concedibilità del beneficio, trattandosi di imputato "incensurato".

2-manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla mancata assoluzione dal reato di cui all'art. 223 comma secondo n. 2 LF.

A riguardo la difesa censurava l'iter logico seguito dalla Corte territoriale, evidenziando che avrebbe dovuto essere pronunciata l'assoluzione dell'imputato da tutti i reati contestati; sosteneva altresì la mancanza di prove del comportamento doloso tenuto dal predetto ricorrente, tale da causare il fallimento della società.

Per tali motivi concludeva chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza.

### RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta privo di fondamento in riferimento alle censure attinenti la pretesa insussistenza del delitto di cui all'art. 223 LF. ed ai vizi di motivazione.

Invero da quanto illustrato in sentenza si evince che l'imputato, secondo quanto accertato dal curatore fallimentare, la cui relazione risulta acquisita agli atti del procedimento definito con il rito abbreviato, nella qualità di amministratore unico e socio di minoranza della impresa fallita, aveva sistematicamente accumulato un consistente debito erariale e previdenziale, e in tal senso si riteneva il predetto responsabile di avere provocato consapevolmente il dissesto della società.

Orbene, deve evidenziarsi sul punto che le censure formulate dalla difesa circa il difetto dell'elemento psicologico del reato di bancarotta impropria, sono destituite di fondamento, essendo sufficiente ad integrare la condotta delittuosa il dolo generico.

In tal senso deve ritenersi che la decisione sia conforme al dettato giurisprudenziale di questa Corte, Sez. V, n. 17690 del 7-5-2010-RV247315-ove si stabilisce che in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, che si sostanzia in un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell'operazione alla quale segue il dissesto, nonché dell'astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare.

La motivazione della sentenza risulta pertanto del tutto coerente con le risultanze processuali, e riflette l'osservanza dei principi enunciati ai fini della corretta applicazione della legge penale, ex art. 223 LF.

Nella specie si ravvisa pertanto, nella consapevole omissione del versamento degli oneri erariali da parte dell'imputato, quel comportamento idoneo a configurare il reato di bancarotta impropria, data la percezione da parte del predetto ricorrente, nella qualità di amministratore



unico della società fallita, delle conseguenze che sarebbero derivate dall'accumulo di una situazione debitoria.

-Deve ritenersi peraltro dotata di fondamento la censura articolata dalla difesa per mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale.

Nella specie trattasi di richiesta compresa nei motivi di appello, sulla quale la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi.


Premesso che la pena inflitta secondo l'impugnata sentenza rientra nei limiti previsti dall'art.163 CP e che ricorrono nella specie i presupposti di legge, come precisato dalla difesa e non rilevandosi a carico dell'imputato ostativi precedenti, va pronunciato sul punto l'annullamento senza rinvio, con riconoscimento del richiesto beneficio.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena che riconosce.

Roma, deciso in data 28 aprile 2015.

Il Consigliere relatore



IL PRESIDENTE

